



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Controversie del Lavoro

Composta dai Signori Magistrati:

dott. Carlo Coco - **Presidente**
dott.ssa Susanna Mantovani - **Consigliere Rel.**
dott.ssa Valeria Vaccari - **Consigliere**
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna emessa il 21/6/17 e iscritta al n. 87 del ruolo generale dell'anno 2018 posta in decisione all'udienza collegiale in data 11/12/18

promossa da

██████████ rappresentato e difeso dagli Avv.ti F. Ferretti e S. Pittarello in forza di procura allegata al ricorso ex art. 414 c.p.c.

- **Appellante** -

contro

██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. A. Barduzzi in forza di procura in calce alla memoria di costituzione di secondo grado

SENTENZA N°

1101/18

Depositata il
20 DIC. 2018

R.G. 87/18

Cron. N°
4391/2018

OGGETTO:
licenziamento
per giusta causa

Minuta
depositata
in data

18 DIC 2018

- Appellata-

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE

"Come nel ricorso in appello."

CONCLUSIONI PER L'APPELLATA

"Come nella memoria di costituzione."

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Relatore Dott.ssa Susanna Mantovani sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 11/3/16 ~~_____~~, premesso di avere lavorato alle dipendenze della ~~_____~~ ~~_____~~ con mansioni di barista ed inquadramento nel 5[^] livello del CCNL Pubblici Esercizi c/o il locale ~~_____~~ sito in Bologna, in virtù di un contratto a termine dal 2/9/13 al 31/7/14 (poi prorogato al 31/7/16) fino al 31/8/15, quando, previa contestazione disciplinare con lettera del 29/7/15, era stato licenziato per giusta causa (asserita violazione dell'obbligo di concorrenza) con lettera del 6/8/15; eccependo la insussistenza dell'addebito e di avere svolto fin dall'inizio del rapporto mansioni riconducibili al 2[^] livello del CCNL applicato, adiva il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere - pre-



via declaratoria di nullità, e/o inefficacia e/o illegittimità del recesso ed accertamento del diritto all'inquadramento rivendicato - il pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla scadenza del termine sulla base dello stipendio lordo mensile di € 1.645,47 o in subordine la tutela obbligatoria ex art. 8 della legge n. 604/66; ed altresì il pagamento delle differenze conseguenti al superiore livello pari ad € 28.953,21 di cui al conteggio allegato o in ogni caso le somme ritenute di giustizia.

Si costituiva ritualmente in giudizio la [REDACTED] che contestava quanto ex adverso dedotto, insistendo per il rigetto delle domande ed eccependo in subordine la detrazione dell'aliunde perceptum.

La causa era istruita con l'escussione di alcuni testi.

Dopo avere concesso un termine per note autorizzate, con la sentenza n. 669/17 il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso, ponendo le spese processuali a carico del soccombente.

Proponeva appello [REDACTED] per I) violazione dell'art. 2119 c.c. in relazione agli artt. 2105 e 11675 e 1375 c.c., II) errata valutazione delle prove, III) vizio/carenza assoluta di motivazione su un punto decisivo della controversa, IV) eccessiva ed irragionevole liquidazione delle spese di lite.



La [redacted] resisteva in giudizio per la conferma della pronuncia, eccependo l'inammissibilità e/o infondatezza del gravame e reiterando, in subordine, le difese già formulate in ordine alla quantificazione del risarcimento ed all'aliunde perceptum.

All'udienza dell'11/12/18, all'esito della discussione orale delle parti, la causa veniva decisa con dispositivo di cui era data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si è formato giudicato sul capo della sentenza n. 669/17 del Tribunale di Bologna che ha rigettato la domanda avente ad oggetto il superiore inquadramento e le correlate differenze retributive, non essendo stato impugnato.

Si discute della legittimità del licenziamento intimato all'attuale appellante con lettera del 6/8/15 ai sensi dell'art. 2119 c.c. - previa contestazione di addebito con comunicazione del 29/7/15 ("*...dalle ricerche effettuate presso il registro delle imprese è emerso che Lei risulta attualmente socio sia nella [redacted] s.r.l. che nella [redacted] s.r.l. società che operano entrambe in palese concorrenza con la scrivente. E' di tutta evidenza come tali fatti, della massima gravità, violano l'obbligo di fedeltà espressamente sancito dall'art.2105 c.c.*") - che il Tribunale di Bologna ha ritenuto legittimo.

[redacted] denuncia (I) la violazione di legge (erra-



ta interpretazione dell'art. 2119 c.c. in relazione alla contestata violazione dell'obbligo di non concorrenza e di fedeltà ex art. 2105 c.c.), (II) la non corretta valutazione delle testimonianze raccolte e la insufficiente/carente motivazione sia (I) con riferimento alla nozione di giusta causa, sia (II) con riferimento ad un punto decisivo della controversia (quanto riferito dal [REDACTED]).

In sintesi evidenzia come controparte abbia invocato la fattispecie della giusta causa senza articolare e dimostrare il concreto comportamento che egli avrebbe tenuto, di gravità tale da legittimare la sanzione espulsiva; come la istruttoria abbia confermato (cfr. [REDACTED]) il proprio assunto ovvero di non avere mai occultato nell'ambiente di lavoro la sua partecipazione nelle società proprietaria ([REDACTED] s.r.l.) e conduttrice ([REDACTED] s.r.l.) dell'azienda costituita dal locale "[REDACTED]"; infine, come il giudice a quo abbia erroneamente ricostruito i fatti di causa ed abbia fondato il suo convincimento su un non corretto esame delle prove testimoniali.

I motivi - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - sono fondati, risultando di conseguenza assorbita la censura sulle spese di lite (IV).

Va innanzi tutto chiarito che - astrattamente - la mera preordinazione di una attività contraria agli interessi del datore di lavoro, potenzialmente produttiva di danno, quale



la costituzione di una società diretta a far concorrenza al datore di lavoro, integra la giusta causa di recesso (cfr. Cass. n. 512/97; conf. Cass. n. 7990/00).

Nella fattispecie concreta risulta per tabulas che il 31/7/14 il [REDACTED] abbia costituito con la [REDACTED] la [REDACTED] s.r.l. (socio al 50%), acquistando il 7-8/8/14 l'esercizio della azienda (locale denominato [REDACTED] poi divenuto [REDACTED]); e che il 6/11/14 abbia costituito con [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. (socio al 51%), la quale, in virtù di un contratto di affitto di azienda stipulato 23/1/15, è subentrata nella gestione dell'esercizio suddetto.

Ciò posto, l'assunto dell'attuale appellante - di avere agito alla luce del sole, mettendo a conoscenza dei suoi propositi il datore di lavoro e di non avere mai lavorato all'interno del locale "[REDACTED]a" e/o svolto attività in concorrenza con il "[REDACTED]a" - ha trovato conferma in istruttoria: non solo e non tanto nel libero interrogatorio del Bianco, sentito ex art. 421 c.p.c., avendo un contenzioso in essere con la attuale appellata ("*...So che aveva preso un localino che per altro aveva dato in gestione a due ragazzi e la circostanza era un fatto notorio, ne parlavamo anche nel bar dove lavorava...*"); ma soprattutto nella deposizione del [REDACTED], cliente dell'esercizio all'epoca dei fatti ("*...sapevo che il ricorrente stava aprendo una nuova attività, se ne*



parlava al [REDACTED]”) e del [REDACTED], ex dipendente della attuale appellata (“quando sono andato a prendere il t.f.r. il [REDACTED], titolare del [REDACTED], mi ha chiesto se sapevo qualcosa dell’attività del [REDACTED] e io gli ho detto del locale che aveva aperto e del quale parlava con tutti anche al [REDACTED]. Questo sarà avvenuto un paio di mesi dalla cessazione del rapporto”).

Emerge dalle suddette univoche dichiarazioni un quadro probatorio convergente - non inficiato da risultanze contrarie (non lo sono certamente le affermazioni di alcuni testi di ignorare il coinvolgimento dell’attuale appellante in attività similari) - che dimostra come il datore di lavoro [REDACTED] non potesse non avere contezza del fatto, risaputo nell’ambiente, che il [REDACTED] aveva rilevato il locale “La [REDACTED]”; e in ogni caso come egli ne sia venuto a conoscenza al più tardi nel settembre del 2014, essendosi il [REDACTED] recato ad incassare il t.f.r. un paio di mesi dopo la cessazione del (proprio) rapporto di lavoro, avvenuta il 31/7/14.

Ne consegue che il recesso de quo non è sorretto da giusta causa: anche a volersi ammettere che il [REDACTED] non sia stato tempestivamente informato dall’attuale appellante ed abbia appurato tale circostanza da un terzo nel settembre del 2014, la condotta dallo stesso tenuta successivamente (aver mantenuto in essere la collaborazione per quasi un anno, dato



che l'iter disciplinare è stato avviato nel luglio del 2015) non permette di ritenere l'inadempimento del lavoratore talmente grave da giustificare la risoluzione in tronco.

In accoglimento dell'appello ed in riforma sul punto della sentenza n. 669/17 del Tribunale di Bologna, deve quindi accogliersi la domanda formulata dall'attuale appellante diretto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli il 6/8/15 e la attuale appellata va condannata ad erogargli a titolo risarcitorio le retribuzioni maturate dalla messa in mora (lettera del 14/9/15) alla scadenza del contratto a termine (31/7/16), sulla base dell'importo medio mensile percepito durante il rapporto (3/9/13-31/8/15); somma su cui dovranno essere calcolati gli accessori di legge dalle singole scadenze al saldo, detratto l'aliunde perceptum consistente negli utili conseguiti nel medesimo arco temporale per la attività prestata come socio nell'esercizio "La Drogheria".

Le spese del doppio grado - liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 ed in applicazione della facoltà di riduzione del compenso alla luce del disposto dell'art. 4 comma 1 del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 in ragione delle condizioni soggettive delle parti - vengono compensate nella misura stabilita in dispositivo, stante la reciproca soccombenza.

P.Q.M.



La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

- in parziale riforma della sentenza n. 669/17 del Tribunale di Bologna, dichiara illegittimo il licenziamento intimato con lettera del 6/8/15 a [REDACTED] e condanna la attuale appellata ad erogargli le retribuzioni maturate dalla messa in mora (lettera del 14/9/15) alla scadenza del contratto a termine (31/7/16), detratto l'aliunde perceptum, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- liquida le spese del primo grado in € 4.500,00, oltre accessori di legge e del secondo grado in € 2.000,00, oltre accessori di legge, che pone a carico della attuale appellata nella misura del 50%, compensa nel resto.

Bologna, li 11/12/18

Il Consigliere Relatore

Dott.ssa Susanna Mantovani

Il Presidente

Dott. Carlo Coco

IL CANCELLIERE
Solferini Stefano

Depositato in Cancelleria

il 20 DIC 2018

IL CANCELLIERE
Solferini Stefano